

Adunanza del 3 Giugno 1916.

Presiede il Vice Presidente Magaldi; sono presenti i componenti Verardo, Beneduce, il Direttore Generale Cacci. Funge da Segretario il Consigliere Rosmini.

12) Riscossione degli interessi su prestiti accordati agli assicurati.

Il Direttore Generale riferisce in merito alla riscossione degli interessi su prestiti accordati agli assicurati.

L'Allegato di prestito porta che gli interessi debbano essere pagati annualmente. Con infatti stabilisce l'art. 1°.

L'Ufficio VIII° ha creduto di adottare tale sistema per evitare la complicazione di lavoro che sarebbe derivata dalla necessità di duplice emissione di quietanze, se il pagamento degli interessi fosse stato stabilito semestralmente.

dm

È tale sistema in massima fu tenuto fermo oltre che per assicurati dei portafogli preconstituiti che contrassero prestiti per la prima volta, come per gli assicurati dell'Istituto che contrassero prestiti su polizze dirette, e per assicurati che già avevano in corso prestiti su polizze adute.

Le Compagnie in massima fanno obbligo di pagamento degli interessi ad anno; alcune però consentono il pagamento a semestri.

È potuto avvenire che nelle nuove operazioni gli assicurati accettassero, salvo rarissime eccezioni, il pagamento degli interessi annualmente. Ora però l'Istituto si trova spesso di fronte ad assicurati che insistono per la concessione del pagamento interessi a semestri, motivando l'istanza in base alle attuali condizioni economiche.

L'Ufficio competente a sua volta cerca di tener fermo il principio, ma poiché sono presentati e si potrebbero rappresentare casi in cui gli assicurati non credono di accettare la condizione del pagamento annuale degli interessi - tenuto presente appunto le attuali condizioni economiche - chiede in via di massima l'approvazione di poter consentire eccezionalmente e specie in trattati di prestiti effettuati su polizze di Compagnie presso le quali riferiva l'uso di frazionare l'interesse, il pagamento semestrale degli interessi.

Il Comitato Amministrativo, sentita la relazione del Direttore Generale, esprime avviso che consente di accordare il frazionamento semestrale degli interessi.

si a tutti quanti gli assicurati che ne facciamo richiesta.

2) Copertura del rischio di guerra su polizze colpite da sospensione prima della dichiarazione della guerra e successivamente riativate.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla copertura del rischio di guerra su polizze colpite da sospensione prima della dichiarazione della guerra e successivamente riativate.

Il punto concerno l'applicazione dell'art. 15 delle condizioni di polizza, se cioè la copertura gratuita del rischio di guerra in esse compresa poteva ritenersi sussistere anche per le polizze stipulate da un anno prima della dichiarazione di guerra, sia che ne fosse stata pagata o no l'intera prima annualità, ma che all'atto della dichiarazione di guerra risultavano colpite da sospensione, e di cui veniva successivamente chiesta la riattivazione.

dry

Il punto di cui sopra, anche secondo accordi di maggioranza, presi con i Componenti del Comitato, fu risolto nel senso che le polizze dell'Istituto che siano state stipulate da un anno o più prima della dichiarazione di guerra, sia pure sia stata pagata integralmente la prima annualità, colpite



da sospensione all'atto della dichiarazione di guerra, e successivamente vengono riativate, coprendo il rischio di guerra.

In altri termini resta stabilito che colla rinvenna in vigore tali polizze riprendono completa validità a tutti gli effetti, e quindi anche rispetto all'art. 15 delle condizioni contrattuali.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale, esprime avviso che con la rinvenna in vigore dei contratti colpiti da sospensione, i contratti stessi riacquistano la loro completa efficacia, e pertanto è ad essi applicabile la disposizione dell'art. 15 delle condizioni di polizza computando la decorrenza dell'anno a partire dalla data di perfezionamento del contratto.

3) Copertura del rischio di guerra ad assicurati di Nazionalità Straniera ma appartenenti a Nazioni Alleate.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla richiesta di copertura del rischio di guerra fatta da assicurati di nazionalità straniera ma appartenenti a nazioni alleate dell'Italia.

L'art. 15 (2° capoverso) delle Condizioni

Generali pattente nelle polizze emesse dall'Istituto stabilisce che "l'Istituto paga la somma assicurata quando la morte avviene in servizio di guerra o in seguito a ferite o malattie contratte in tale servizio, purché l'assicurato appartenga regolarmente all'Esercito o all'Armata combattente d'Italia e l'assicurazione sia in vigore da almeno un anno al momento dell'atto della dichiarazione di guerra."

Ora si è presentato qualche caso di assicurati di nazionalità straniera (francese, inglese) le cui polizze, pure avendo l'autorità di un anno, non possono garantire l'extra rischio di guerra in quanto i titolari non appartengono all'Esercito od all'Armata combattente d'Italia.

Dry

Costoro, nondimeno, han rivolto domanda all'Istituto per ottenere eccezionalmente tale garanzia, facendo osservare come le attuali circostanze che si son venute maturando nei rapporti fra gli Stati alleati, perfino edualmente consigliare l'Istituto ad atterrensi a criteri meno ristretti nei riflessi della nazionalità dell'assicurato.

Si è tentato di sostenere la disposizione del suddetto art. 15; ma gli interessati insistono nella loro richiesta, invocando i rapporti di alleanza di fratellianza negli anni; i fatti politici postuoramente

interventi e urci; tutti si è addormenti alla for-
mula: "unica fronte, unica guerra"; i sacrifici e
gli sforzi, i proferti ed alimentati da un ideale unico
e dritti ad un unico fine ecc.

Passando dall'astratto al concreto si sottopone
no i canche si sono presentati:

1°) Sig. Luigi Savant, di nazionalità francese
e tutti chiamato sotto le spoglie banchiere; assicura-
to con polizza N° 36331 emessa dall'Istituto il 25
aprile 1914 in categoria mista durata 25 anni per
il capitale di L. 30.000.

2°) Sig. James Henderson, di nazionalità Inglese
esposto ad eventuali richiami; assicurato con polizza
N° 38359 emessa dall'Istituto il 5 febbraio 1914
in categoria mista durata 25 anni per il capitale di
L. 30.000;

3°) Sig. Commaro Benin, di nazionalità fran-
cese già richiamato in servizio; assicurato con po-
lizza N° 12900 emessa dall'Istituto il 22 luglio
1913 in categoria mista durata 25 anni per capita-
le di L. 10.000.

Il Comitato Permanente, sentita la rela-
zione del Direttore Generale, espone avviso che

per la chiara dizione del secondo capoverso dell'art. 15, tale condizione di polizza non possa applicarsi ad assicurati di nazionalità straniera. Essendo conto della commissione des'fini che l'Italia ha nella sua guerra con le nazioni alleate, l'Istituto può consentire ad assicurati di nazionalità straniera la copertura del rischio di guerra contro pagamento di soprapremio.

2) Polizza Lagomaggiore - Norwich.

L'Ingegnere Generale riferisce in merito alla richiesta dell'assicurato Pietro Lagomaggiore, il quale avendo stipulato una polizza con la Norwich Union per un capitale di lire sterline 2.000 ha inoltrato domanda all'Istituto per convertire il capitale assicurato ed il premio in valuta italiana, al cambio di lire 25 per ogni lira sterlina.

dm

La richiesta dell'assicurato è motivata dal desiderio di non pagare un cambio elevato, oggi che il cambio è così alto.

L'Assicurato chiede anche, una volta accolta la sua domanda, che gli sia eventualmente rimborsata la differenza pagata in più per il cambio negli anni arretrati.

Naturalmente la seconda richiesta dell'as-



incurato, e da escludersi, poichè se egli ha pagato il premio in lire sterline, l'Istituto, verificandosi il sinistro avrebbe dovuto pagare il capitale assicurato pure in lire sterline.

Il Comitato Termarconi, sentita la relazione del Direttore Generale, esprime avviso che si possa accordare all'assicurato Sagbunaggiore la conversione del capitale assicurato in valuta italiana al cambio di £ 25 per ogni lira sterlina e con effetto limitato soltanto agli ulteriori premi dovuti dall'assicurato a partire dal giorno in cui la trasformazione stessa venga effettuata.

5) Causa Spano'

Il Direttore Generale riferisce intorno alla sentenza di appello della causa intentata dall'Istituto al Signor Spano' ex ispettore della Puffiana.

Il Tribunale, ritenuto che lo Spano' non aveva dimostrato l'esistenza di una deliberazione del Consiglio che riconoscesse la sua idoneità e considerando che le requisiti necessari per proporre la domanda di danni, respinse la domanda e condannò lo Spano' alle spese del giudizio.

Contro tale sentenza lo Spano' interpose

appello e la Corte (Presidente Andreucci e rel. Sobilli) con sentenza 31 marzo - 15 aprile corrente anno, dopo considerazioni che sono in aperto contrasto con quelle contenute nella sentenza Casalbore (che è anche della stessa Sezione della Corte) concludute ammettendo una prova testimoniale, chiesta dallo Spanò e diretta a dimostrare che l'Istituto ha assunto in servizio persone non adatte ad imprese di assicurazione vita che abbiamo fatto domanda di vedere il portafoglio.

Contro questa sentenza, non appena sarà stata notificata, è ovvio l'interesse dell'Istituto di promuovere ricorso per Cassazione tanto più che, dopo la decisione Casalbore, è a ritenersi che la Suprema Corte confermerà quel giudicato.

Am

Il Comitato Permanente autorizza il Direttore Generale ad avanzare ricorso per Cassazione contro le decisioni della Corte di Appello nella causa Spanò - Istituto, salva la ratifica del Consiglio.

6) Dimissioni di una impiegata.

Il Direttore Generale riferisce intorno alle dimissioni della Signorina Lia Cacioppo impiegata dell'Istituto.

Il Comitato delibera di proporre al Consiglio



di Amministrazione, con pareri favorevoli, l'accolta
l'azione delle dimissioni dell'impiegata Cacioppo.

Insolvenza di interessi da parte di as-
sicurati con polizze del portafoglio pre-
costituito con forma V. I. L. U. liberate
per compiuto pagamento dei premi
pattuiti.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla
insolvenza di interessi da parte di assicurati con poliz-
ze del portafoglio preconstituito e con forma di assicura-
zione diretta unita a premio temporaneo liberate per
compiuto pagamento dei premi pattuiti.

Alcune Polizze del Portafoglio preconstituito ap-
partenenti alla categoria V. I. L. U., liberate per compiu-
to pagamento di tutti i premi pattuiti e gravate di
prestito, si trovano in sospeso per insolvenza dei relativi
interessi.

Poiché la situazione di tali contratti appare ec-
cezionale, l'Ufficio, prima di pronunciare la decaden-
za nelle forme previste dalle rispettive condizioni Gene-
rali, ritiene opportuno di esporre sinteticamente le
ragioni che militano pro e contro la rigida appli-
cazione delle condizioni stesse.


Si tratta di polizze che hanno in media

mi autorizzata superiore al ventennio e per le quali, avendo ormai gli assicurati integralmente mantenuti gli impegni contrattuali, non può esservi altra causa di decadenza all'infuori del mancato pagamento degli interessi di prestito.

Sembrebbe che ciò dovesse indurre l'Istituto ad interpretare con alcuna benevolenza le Condizioni contrattuali, mentre in realtà esistono motivi d'importanza non trascurabile, che giustificherebbero l'improrogabilità della decadenza di tali Polizze, in quanto esse riposano generalmente su teste di età avanzata e non portano all'Istituto nessun contributo economico diretto.

Di

Resta così la questione nelle sue linee generali il che permette di considerarla soltanto con criteri massimi, si è ritenuto opportuno di riassumere nel seguente prospetto i dati riferentisi ai casi singoli fino ad ora rilevati:



Compagnia N. Pol.	Età at. finale	Capitale	Interessi spesi dal	Valore di riscatto	Prestito	Differenza attiva	Importo degli interessi annui.
Lucera 14531	58	5000	23-3 = 913	2139, =	2132, =	= =	127, 80
Luice V 101999	61	5000	4-7 = 913	2321, 89	342, =	2039, 89	20, 38
Ludiano 5298	74	7025	18-2 = 913	4768, 06	4700, =	68, 06	235, =
" 12671	80	20000	11-4 = 15	19281, 40	6920, =	12341, 40	347, =
" 22136	50	10000	27-10 = 15	3589, =	3600, =	199, =	204, =
New York 219494	64	10000	5-3 = 913	5955, 74	4190, =	1765, 74	207, 50
" 374570	51	14150	15-10 = 13	6467, 93	4580, =	1887, 93	229, =
" 319419	66	21310	12-1 = 15	12366, 59	11400, =	966, 59	570, =
" 436126	57	6000	7-1 = 913	3012, 90	2580, =	432, 90	129, =
" 1001983	57	10000	26-5 = 913	5143, 08	2850, =	2293, 08	142, 50
" 1003199	55	5000	21-8 = 913	2510, 77	1320, =	1190, 77	67, =
Popolare 49231	61	16000	1-12 = 914	7723, 72	7320, =	392, 72	369, 50
" 53092	65	5013, 07	1-1 = 913	2405, 65	2300, =	105, 65	131, =
Reale 15980	70	5130	3-7 = 915	3265, 29	2824, 69	440, 60	171, 27

I valori di riscatto sono determinati all'epoca dell'insolvenza degli interessi.

In rapporto alle condizioni di polizza e degli allegati di prestiti si osserva:

che per le polizze New York N. 230126 e 1003199 il riscatto d'ufficio è facoltativo, in quanto gli allegati di prestiti stabiliscono che: in mancanza di pagamento..... di una rata d'interessi.....

la polizza sarà di pieno diritto rescatta se con riserva
alla Compagnia;

che per la polizza N° 1001913 Mrs. Jacob l'allestato
in caso d'insolvenza si riferisce ai patti contrattuali, ove
è prevista la riduzione del capitale, impossibile nel ca-
so in esame;

che per tutte le altre polizze il riscatto d'ufficio,
senza preavviso, è esplicitamente indicato come conse-
guenza immediata della sospensione del pagamento
d'interessi;

Si nota inoltre perche la Polizza della Londinese
N° 12640, Dauidini, porta una clausola particolare per
cui il capitale, di L. 50.000 è pagabile all'aspirato al
compiimento dell'80° anno di età, ossia, nel caso concreto
al 3 Gennaio 1916. Si rende necessaria una decisione,
giacché la polizza, se non viene riscattata, dev'essere de-
nunciata come scadenza.

Am

Le cifre della penultima colonna del prospetto,
 messe in relazione con quelle, dell'ultima, dimostra-
no chiaramente la necessità dell'immediato riscat-
to d'ufficio delle Polizze seguenti: per le quali il valo-
re di riscatto o è asorbito completamente dal presti-
to o lo supera, di ben poco, e che non si da presume-
re che, nel tempo, l'incremento dei rispettivi valori
di riscatto possa bilanciare l'incremento degli inte-



nessi sui prestiti che le gravano:

Compagnia "Ancora" Pol. 14538

" " " " " 5499

" " " " " 22156

" " " " " 389489

" " " " " 436126

" " " " " 49231

" " " " " 53092

Per le rimanenti polizze invece è possibile, sempre che ne sia già riconosciuto l'opportunità, lasciarle in vigore, tenendole però in evidenza, ossia provvedendo alla chiusura di ogni esercizio, al calcolo dei relativi valori di riscatto, fino a che essi rimangano al di sopra dell'ammontare del prestito e suoi interessi maturati, e procedendo al riscatto quando si verifici l'evento contrario.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale, esprime avviso che per tutte quante le polizze per le quali la capitalizzazione degli interessi maturati non copre il valore di riscatto della polizza, convenga procedere d'ufficio a maggiorare la somma assicurata degli interessi maturati; avvertendone gli assicurati per lettera raccomandata.

Esprimere inoltre l'arriso che debban provvedere al procedimento di ufficio del riscatto, previa comunicazione agli assicurati, a mezzo di lettera raccomandata data tutte le volte che la capitalizzazione degli interessi abbia ad assorbire il valore di riscatto.

Il Comitato segue, poi, le trattative per il conferimento delle Agenzie Generali di Novara e Bologna, (Vedi Verbali a parte)

Dopo di che il Vice Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio,

Il Direttore Generale - Il Consigliere Segretario, estensore

